

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 del 10 AGOSTO 2018

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Luisa Spanò

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Daniele Piccione

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' NON QUOTATE PARTECIPATE DAL COMUNE DI RC, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 66 DEL 28.12.2012

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **agosto**, alle ore **11.55**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **126104 del 06.08.2018** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **23** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 6158 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 22 AGO 2018

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 22 AGO 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 10 AGO 2018;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 22 AGO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCIOLO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	NO	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAJOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	NO	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	NO			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	NO			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	NO			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	NO			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Nucera Anna, Calabrò Irene Vittoria e Nucera Lucia Anita. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' NON QUOTATE PARTECIPATE DAL COMUNE DI RC, APPROVATO CON DELIBERA ZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 66 DEL 28.12.2012" e concede la parola al consigliere Demetrio Martino, che relaziona in merito.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera suddetta che viene approvata a **maggioranza** dai 19 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 13** (FALCOMATA', ALBANESE, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, QUARTUCCIO e RUVOLO); **voti contrari 0**; **astenuti 6** (DATTOLA Lucio, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, PIZZIMENTI E RIPEPI).

Il Presidente ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- ✓ questo Ente detiene la totalità del capitale sociale delle società Castore SPI. srl e Hermes Srl, destinatarie di affidamenti in house di servizi di interesse economico generale e strumentale, come riferito nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- ✓ l'istituto dell' in house providing, di derivazione giurisprudenziale comunitaria, consente l'affidamento diretto di servizi di interesse economico generale, in deroga alle ordinarie procedure di ricorso al mercato, in presenza delle condizioni giuridiche di seguito elencate:
- ✓ l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- ✓ oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- ✓ nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (art. 5 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
- ✓ Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica definisce «controllo analogo» la situazione in cui l'amministrazione esercita, su una società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- ✓ Il suindicato testo di legge dispone al riguardo che:
 - a. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4 comma 2, precisando che, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4).
 - b. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
 - c. I requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, anche prestando consenso a che vengano apportate allo Statuto le eventuali modifiche necessarie, su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura amministrativa o fiscale o di altra natura;

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'ente, nonché a tutte le società partecipate del comune di Reggio Calabria per gli adempimenti di competenza;
5. **Di disporre** la pubblicazione del Regolamento sul sito internet sez. Amministrazione Trasparente e sull'Albo pretorio on line.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 13** (FALCOMATA', ALBANESE, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, QUARTUCCIO e RUVOLO); **voti contrari 0**; **astenuti 6** (DATTOLA Lucio, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, PIZZIMENTI E RIPEPI), resi dai 19 presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, valutata l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.

- d. Gli statuti delle società in questione devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 16).

LETTE segnatamente le proposte di Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e pubblicate sul relativo sito internet, ove, nel riassumere i più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali in materia di rapporti di delegazione interorganica, si precisa che:

- Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulle società in house, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è necessario l'accertamento della "sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali o di altro corrispondente strumento di diritto pubblico, nonché eventualmente nel contratto di servizio. Il controllo analogo deve avere ad oggetto sia gli organi che gli atti dell'organismo partecipato e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione. Possono essere individuati tre diversi momenti di controllo:

a) un «controllo ex ante», esercitabile attraverso:

- la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di imponi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un «controllo contestuale», esercitabile attraverso:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- la previsione di controlli ispettivi;
- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
- e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico"

ATTESO CHE, per quanto suesposto, si rende necessario garantire la piena rispondenza della situazione di fatto alla fattispecie astratta del rapporto di delegazione interorganica definito in house providing, provvedendo compiutamente alla disciplina del controllo analogo conformemente ai più recenti orientamenti dati dall'ANAC;

DATO ATTO CHE

- ✓ Con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri di Consiglio Comunale, n. 66 del 28.12.2012, è stato adottato il Regolamento per il controllo delle società non quotate partecipate dal Comune;
- ✓ Con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri di Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2012, è stato adottato il Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni;

RITENUTO di dover apportare modifiche al Regolamento sopra richiamato, approvato con deliberazione C.S. 66/2012, al fine di adeguare lo stesso alla normativa vigente;

VISTO il testo del Regolamento oggetto del presente provvedimento, quale risulta con le modifiche da apportare per l'esercizio del Controllo Analogo sulle società partecipate in house, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso conforme ai presupposti giuridici sopra richiamati e tale da garantire un effettivo rapporto di delegazione interorganica tra il Comune di Reggio Calabria e le società partecipate;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare le suddette modifiche;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente, e ritenuto necessario, pertanto, acquisire il parere del Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole n. 214 del 08.08.2018 espresso dai Revisori dei Conti ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI


- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
- ✓ il parere favorevole espresso dalla Commissione competente con nota prot. n. 127039 del 08.08.2018;
- ✓ i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dai dirigente del Settore Welfare e Partecipate e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria;

PRESO ATTO della votazione, il cui esito è proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di approvare** le modifiche agli artt.3, 7 e 9 del Regolamento sull'Organizzazione dei controlli sulle società partecipate non quotate, in relazione all'esercizio del Controllo Analogo sulle società partecipate in house del Comune di Reggio Calabria, come da allegato A) alla presente, a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare** mandato al legale rappresentante del Comune di votare e far approvare in Assemblea la modifica degli Statuti delle società in house, connessa all'approvazione del presente atto, autorizzando lo stesso a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla


ALLEGATO DEL. n. 74/2018



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

***REGOLAMENTO
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI
SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE***


Indice



Art.1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo.....	
Art.2 – Organi preposti al controllo.....	
Art. 3 – Controllo analogo.....	
Art.3.1 – Modalità generali di attuazione del controllo analogo.....	
Art.3.2 – Controllo ex ante.....	
Art.3.3 - Controllo contestuale.....	
Art.3.4 - Controllo ex post.....	
Art.3.5 - Obblighi delle Società partecipate.....	
Art.3.6 - Attuazione del controllo Analogo.....	
Art.3.7 - Controllo Societario.....	
Art.3.8 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale.....	
Art.3.9 - Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati.....	
Art.3.10 - Controllo sulla gestione.....	
Art.3.11 – Struttura preposta al Controllo Analogo delle società partecipate.....	
Art.3.12 - Funzioni del Settore preposto al controllo delle società partecipate.....	
Art.3.13 - Il Contratto di Servizio.....	
Art.3.14 - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate.....	
Art.3.15 - Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei conti delle Società Partecipate	
Art.3.16 - Diritto di informazione e accesso agli atti.....	
Art.3.17 - Tempi di riscontro alle richieste.....	
Art.3.18 – Sanzioni.....	
Art.3.19 – Trasparenza.....	
Art.4 - Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria e minoritaria.....	
Art. 5 - Partecipazione del presidente della società ai Consigli Comunali.....	
Art. 6 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblicistica. Vincoli e divieti.....	
Art.7 - Omesso invio della documentazione.....	

Art.8 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali.....

Art.9 - Disposizioni transitorie e finali.....



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
REGOLAMENTO
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE
SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.147 -quater del D.Lgs 267/2000, le modalità del controllo strategico sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Reggio Calabria, in cui sono ricomprese sia le società (in house) a capitale interamente pubblico, sia quelle a prevalente capitale comunale, che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113, 5 comma, lett. c del T.U.E.L. 267/2000, ovvero che gestiscono servizi strumentali di cui all'art.13 del D.L.n.223/2006 conv. in L.n.248/2006.

Le tipologie di controllo volute dalla norma sono:

Controllo analogo: da esercitare sulle società con capitale 100% pubblico, che gestiscono servizi pubblici o servizi strumentali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione dell'in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo che l'Ente è tenuto ad effettuare, tramite i propri Settori di riferimento, preventivamente sottoscritte ed approvate tanto dall'Ente quanto dalla Società sotto forma di Protocollo d'Intesa, sono: giuridico-contabile; quantitativo, qualitativo, economicità ed efficienza dei servizi erogati; soddisfazione dell'utenza.

Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria pubblica - Il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario -contabile e con verifiche (audit) anche presso le sedi delle Società stesse.

Controllo sulle società a partecipazione minoritaria pubblica: il controllo viene esercitato sulla base di patti parasociali sottoscritti al momento dell'acquisto della partecipazione e validi fino all'eventuale recesso dell'amministrazione comunale.

Art. 2 – Organi preposti al controllo

La competente Unità Organizzativa del Comune -individuata, nell'attuale struttura organizzativa comunale nel settore Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati-costituisce il punto di raccordo tra l'amministrazione Comunale e gli organi societari e, in particolar modo, tra i settori comunali che svolgono il controllo operativo sui servizi pubblici locali e sui servizi strumentali affidati in gestione alle società partecipate dall'Ente. Il Settore cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente

regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.

Il Settore Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipate assiste gli organi di amministrazione dell'Ente nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo annualmente deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, in occasione della redazione del bilancio e della relativa relazione previsionale e programmatica, previa elaborazione delle informazioni derivanti dai rapporti informativi di cui sopra, con le aziende e redazione delle relazioni periodiche di analisi sull'andamento delle società.

Il Settore Servizi Esternalizzati cura anche il coordinamento unitario dell'attività di ciascun Settore comunale, competente in materia di affidamento di servizi o di commesse specifiche alle società partecipate dall'Ente. A tal fine è compito dei dirigenti dei Settori interessati di sottoporre preventivamente le predette proposte di affidamento al Settore Servizi Esternalizzati per la valutazione di conformità alle direttive del programma strategico e per consentire il monitoraggio centralizzato delle attività, onde poter relazionare agli organi di indirizzo e di controllo dell'Ente in ossequio e per le finalità previste dalle vigenti normative in materia.

Il Settore Servizi Esternalizzati inoltre, avvalendosi anche di strumenti informatici in rete con le società partecipate:

- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'Ente;
- compila la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata ai servizi pubblici locali e ai servizi strumentali con particolare attenzione alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione delle predette società ed organismi.
- trasmette rapporti informativi al Sindaco all'Organo di revisione del Comune ed al Segretario Comunale, sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto, da parte delle società partecipate, delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il dirigente del Settore Servizi Esternalizzati procede, anche richiedendone le idonee risorse umane, finanziarie e strumentali, ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il dirigente del Settore Servizi Esternalizzati redige e trasmette al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale appositi report trimestrali, con cui relaziona sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto

agli obiettivi assegnati e propone le eventuali azioni correttive per ottimizzare la gestione dei servizi ad esse affidate.

Il Consiglio comunale, sulla scorta dei predetti report, delibera le eventuali azioni correttive. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale, per scongiurare possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente e conseguenti responsabilità per eventuali danni erariali, decide in ordine al mantenimento o meno della partecipazione, nonché stabilisce le modalità ed i tempi per la nuova gestione dei servizi secondo le normali procedure, avendo comunque cura di garantire nelle more la continuità nell'erogazione degli stessi servizi e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, nell'ambito del rendiconto dell'esercizio finanziario.



Art.3 — Controllo analogo

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Reggio Calabria nei confronti delle proprie società partecipate che operano nell'ambito dei principi dell'house providing, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Le società in house del Comune di Reggio Calabria avranno ad oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 4 di cui al D. Lgs. 175/2016. Salvo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, le predette società in house del Comune di Reggio Calabria operano in via prevalente con l'ente o gli enti pubblici costituenti, partecipanti o affidanti.
2. Le Società Partecipate rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Ente Comunale che se ne avvale per perseguire migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990 e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
3. In questo contesto il comune di Reggio Calabria adotta il presente Regolamento al fine di attuare una più efficace azione di indirizzo, vigilanza e controllo nelle società in cui partecipa, definendo le regole del controllo analogo, intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo, nei confronti delle partecipate in house, analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo alle attività dei propri uffici.
4. Il sistema di controllo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate suscettibili di affidamento in house è effettuato da un organismo appositamente istituito, così come specificato al successivo art.3.11 del presente Regolamento.
5. In linea di principio, il Controllo Analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi

pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale.

6. Per l'applicazione del Controllo Analogo:

- a. lo Statuto delle Società non deve consentire l'ingresso e la partecipazione nel capitale sociale di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
- b. le decisioni più importanti devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Reggio Calabria.
- c. il Comune di Reggio Calabria ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alle Società Partecipate, con il conseguente obbligo di monitorarle al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali azioni correttive.
- d. Lo Statuto delle società in house deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti a esse affidati dal Comune di Reggio Calabria o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3.1 — Modalità generali di attuazione del Controllo Analogo

1. Il Comune di Reggio Calabria esercita il Controllo Analogo sulla Società in house e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
2. Il Controllo Analogo sulla società si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a. Controllo ex-ante — indirizzo dell'Amministrazione;
 - b. Controllo contestuale — monitoraggio;
 - c. Controllo ex-post — verifica.
3. Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50, Tuel, dagli Statuti delle Società e dal presente Regolamento.
4. Il controllo analogo è gestito dal Settore preposto al controllo delle Partecipate, di cui all'art. 2, che, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale del Settore e di altre professionalità interne, di comprovata esperienza nel settore giuridico-economico e societario, individuate dal Dirigente dello stesso Settore.


Articolo 3.2 — Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170 del Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate.

2. Nel Documento Unico di Programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.
4. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate.
- 5: Le Società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano strategico operativo contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti.

Articolo 3.3 — Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 Tuel, le Società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.
3. Il Controllo contestuale, effettuato con il supporto dell'Ufficio Gestione Società Partecipate, viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a. delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
 - b. delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.
4. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogico, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e, in carenza, provvedere mediante controlli ispettivi.
5. L'ufficio Gestione sulle società partecipate può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, in analogia a quanto



disposto dall'art. 147 quinquies e dall'art. 153, comma 4, Tuel. Lo stesso può provvedere alla modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti con l'utenza.

6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte del Settore competente per essere poi sottoposta alla Giunta Comunale.

Articolo 3.4 — Controllo ex-post

1. In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti, il Consiglio Comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.
2. Anche in tale fase del Controllo, il Consiglio Comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 3.5 — Obblighi delle Società Partecipate

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:
 - a. conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali;
 - b. uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dall'Ufficio preposto ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
2. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal comma precedente, si applicano le misure di cui al successivo art. 3.18.

Articolo 3.6 — Attuazione del Controllo Analogico

1. Il Controllo Analogico si articola in quattro tipologie:
 - a. Controllo societario;
 - b. Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
 - c. Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
 - d. Controllo sulla gestione.
2. Le diverse tipologie del Controllo Analogico sono esercitate attraverso gli Organi del Comune di Reggio Calabria e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, Tuel, che ne sono responsabili.
3. Per l'attuazione del Controllo Analogico, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art.3.1, del presente Regolamento, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 3.7 — Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dal Comune di Reggio Calabria, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi

aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), lett. m), Tuel.

Articolo 3.8 — Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune di Reggio Calabria la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.
2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a. Preventivo, nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
 - b. Contestuale, con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
 - c. a consuntivo con l'analisi dei bilanci di esercizio.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo:
 - a. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) a cadenza trimestrale;
 - b. un report sui flussi di liquidità — a cadenza trimestrale;
 - c. un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa — a cadenza semestrale;
 - d. un report tecnico-gestionale — a cadenza semestrale — comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale. All'uopo la struttura deputata al controllo analogo fornirà all'Area economico finanziaria i dati ed i documenti necessari all'espletamento delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge.

Articolo 3.9 — Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia, teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogo.
2. Nella fase preventiva, il Controllo si esplica in sede di definizione dei Contratti di Servizio, l'analisi dei piani industriali, dei bilanci preventivi e delle relazioni sulla gestione;
3. Nella fase contestuale, il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi — a cadenza semestrale;
4. Nella fase a consuntivo, il Controllo è effettuato attraverso:
 - a) l'analisi del bilancio d'esercizio;



- b) l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) - a cadenza almeno annuale;
- c) l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio — a cadenza annuale;
- d) qualsiasi altra documentazione si renda necessaria. In particolare verranno analizzati e controllati: programmi, atti e documenti attuativi delle disposizioni di cui all'art.6 del D.lgs. 175/2016.

Articolo 3.10 — Controllo sulla gestione

1. Fermo restando quanto prescritto dall' art. 6, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di schemi e Regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, di esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
2. Nel rispetto delle modalità previste per legge e dallo Statuto, le Società adottano gli atti di straordinaria gestione previa condivisione con la Giunta Comunale, che si rapporta con il Settore preposto al controllo analogo di cui all'art.3.11 del presente Regolamento, e segnatamente:
 1. le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia importo;
 2. gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori ad € 3.000,00 per singola consulenza;
 3. contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria. Per i lavori assunti in amministrazione diretta l'importo non può superare i 50.000,00 euro;
 4. locazioni di beni immobili di durata superiore ad anni 4;
 5. ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio;
 6. ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.
3. Nei casi in cui sulle materie precedentemente elencate e su ogni altro atto di straordinaria gestione non ci sia stata la condivisione di cui al comma 2, la Giunta Comunale può chiedere, con istanza motivata, l'annullamento delle decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse, fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e le relative responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali.
4. La struttura preposta al Controllo Analogo, nonché i Consiglieri ai sensi dell'art. 43, Tuel, potranno richiedere atti e documentazione utile alle finalità del controllo.

Articolo 3.11 - Struttura preposta al Controllo Analogo delle società partecipate

1. La struttura preposta a coordinare l'attuazione del controllo Analogo sulle Società Partecipate in house è l'Ufficio che si occupa della Gestione delle società

partecipate, di cui all'art.3.1, che per l'esercizio delle sue funzioni si avvale anche dell'Ufficio dei controlli interni.

2. Le Società Partecipate individuano all'interno della propria struttura un referente con funzione di interfaccia tra gli organi di vertice dell'amministrazione e gli organi societari.

Articolo 3.12 - Funzioni del Settore preposto al controllo delle società partecipate

1. Il Settore preposto al controllo sulle società partecipate è la struttura preposta all'esercizio del controllo analogo e, quindi, all'espletamento dell'attività di cui al presente regolamento, ove non attribuita agli organi dell'ente.
2. Il Settore preposto al Controllo delle società partecipate costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli Organi Societari, nonché tra i Settori Comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alle Società Partecipate e gli Organi gestionali delle predette Società, ferma restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo operativo dei Contratti di Servizio relativi alla struttura di cui sono responsabili.

Il Settore preposto al controllo delle Partecipate cura i rapporti con le Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria, nonché presidia i Contratti di Servizio.

3. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate assicura supporto giuridico-amministrativo agli Organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le Società Partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i Contratti di Servizio, la qualità dei servizi.
4. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate è coinvolto dagli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati, anche con riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 175/2016.
5. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate, inoltre, cura la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica inerenti le Società, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.
6. Il Settore preposto al controllo delle Partecipate trasmette rapporti periodici informativi al Dirigente Settore Finanziario, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, per il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle Società Partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 3.13 — Il Contratto di Servizio



1. Lo schema di Contratto di Servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi, è approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs 267/2000 e della normativa sulle società in house providing.
2. Il Contratto di Servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto Comunale o del presente Regolamento.

Articolo 3.14 — Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

1. Le Società Partecipate assicurano al Comune di Reggio Calabria le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte Comunale del Controllo Analogo.
2. In particolare, le Società in house partecipate garantiscono:
 - a. lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
 - b. l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
 - c. la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
 - d. la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dell'Ufficio Gestione delle società partecipate e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

Articolo 3.15 — Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei conti delle Società Partecipate

1. Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogo, il Comune di Reggio Calabria può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi Sindacali e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle Società Partecipate, consultabili anche mediante audizione, in merito alle competenze loro delegate dalle norme di legge e dal codice civile e dagli Statuti.

Articolo 3.16 — Diritto di informazione e accesso agli atti

1. I Consiglieri Comunali, come già stabilito nell'art.3.10, comma 4 e dal successivo art. 8, del presente Regolamento e in conformità all'art. 43, comma 2, Tuel, hanno diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o

collegati tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del mandato in osservanza del segreto a cui sono sottoposti ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.

Articolo 3.17 — Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività l'Ufficio deputato al controllo delle Società Partecipate richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le stesse devono darne riscontro entro la seguente tempistica:
 - a. entro 3 (tre) giorni lavorativi per le richieste semplici;
 - b. entro 6 (sei) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 3.18 — Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l'Organo di Amministrazione può essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimosso dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 3.19 — Trasparenza

Le società in house del Comune di Reggio Calabria assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33."

Art. 4 - Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria e minoritaria

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle società a partecipazione comunale maggioritaria e minoritaria.

Art. 5 - Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali

I legali rappresentanti e gli amministratori unici/delegati, delle società oggetto del presente regolamento, ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale partecipano alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ove siano trattati argomenti che li riguardano.

Qualora impossibilitati a partecipare sarà loro cura di incaricare appositi delegati ovvero, in caso di motivato impedimento, di far pervenire dettagliate relazioni.

Per l'audizione dei rappresentanti dei CDA delle società partecipate, si rinvia a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta, ovvero sulla base di quanto indicato nelle singole comunicazioni.



Art. 6 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblicistica. Vincoli e divieti

Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali ed, in generale, le società soggette a controllo da parte del Comune adottano, sulla scorta di apposite linee guida adottate dall'Ente, specifici regolamenti sulle seguenti materie:

- contratti per l'approvvigionamento di beni e servizi ed esecuzione di eventuali lavori;
- reclutamento del personale.

Il regolamento sui contratti dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa statale e regionale in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità.

Le società provvederanno entro 30 giorni dall'adozione, ovvero entro il minor termine assegnato, ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche e integrazioni.

Il trattamento economico dei Dirigenti e del personale delle società partecipate, comprensivo dei super minimi e delle premialità, non può superare quello previsto dalla vigente normativa in materia tempo per tempo vigente.

In caso di violazione dei suddetti vincoli, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le maggiori retribuzioni ed i compensi erogati.

Il Dirigente del Settore competente informa, senza ritardo dal momento della conoscenza, il Sindaco di eventuali compensi erogati in violazione dei vincoli di legge per l'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità e ne dà anche comunicazione alla Giunta ed al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni di rispettiva competenza.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra il Comune e le società a partecipazione pubblica, totale o di controllo.

Art. 7 - Omesso invio della documentazione

Qualora le società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali o servizi e attività strumentali non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione da parte dell'Ente, del controllo di cui al presente Regolamento il Comune, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo, fermo restando quanto previsto ai precedenti art. 3.5 e 3.18, valuterà l'opportunità di revocare l'affidamento del servizio stesso e risolvere il relativo contratto per l'inadempimento.

Art. 8 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali

La natura giuridica di società di capitali, a totale o maggioritaria partecipazione comunale, non preclude l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è in tutto o in parte del Comune e che il potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai Consiglieri Comunali sugli atti comunali, deve parimenti valere allorquando le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi organismi societari partecipati. Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dai Consiglieri comunali al Settore Servizi Esternalizzati o alla Segreteria Generale

L'ufficio che ha ricevuto l'istanza, evaderà la richiesta non oltre trenta giorni dal ricevimento. Le società hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, al Settore competente o alla Segreteria Generale del Comune, la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Sindaco unitamente ad una nota esplicativa.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti pubblici servizi locali, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio ancora in essere. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo sulle società partecipate dal Comune. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, dal Regolamento sui controlli interni, nonché le norme di cui al D.lgs. n.39/2013.



